REGOLAMENTO COMUNALE

CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI

CONTROLLI INTERNI

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

CON DELIBERAZIONE N. 2 DEL 7 GENNAIO 2013

TESTO COORDINATO

CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI CUI

ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 6 NOVEMBRE 2020

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 06/05/2025

I N D I C E

CAPO I **5**

PRINCIPI GENERALI **5**

ARTICOLO 1 ..... **5**

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO **5**

ARTICOLO 2 ..... **7**

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO **7**

ARTICOLO 3 ..... **8**

COORDINAMENTO UNICO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO INTERNO **8**

CAPO II **11**

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE **11**

ARTICOLO 4 ..... **11**

FINALITÀ **11**

ARTICOLO 5 ..... **11**

FASI **11**

ARTICOLO 6 ..... **11**

IL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA **11**

ARTICOLO 7 ..... **12**

IL CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE **12**

ARTICOLO 8 ..... **14**

RESPONSABILITÀ **14**

ARTICOLO 9 ..... **14**

IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA **14**

ARTICOLO 10 ..... **15**

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA **15**

ARTICOLO 11 ..... **16**

OUTPUT DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA **16**

CAPO III **16**

CONTROLLO STRATEGICO [l] **16**

ARTICOLO 12 ..... **16**

PIANIFICAZIONE STRATEGICA **16**

ARTICOLO 13 ..... **17**

IL CONTROLLO STRATEGICO **17**

ARTICOLO 14 ..... **18**

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTROLLO STRATEGICO **18**

ARTICOLO 15 ..... **18**

FASI DEL CONTROLLO STRATEGICO **18**

CAPO IV **19**

CONTROLLO DI GESTIONE **19**
ARTICOLO 16 ..... **19**
IL CONTROLLO DI GESTIONE **19**
ARTICOLO 17 ..... **21**
STRUTTURA OPERATIVA **21**
ARTICOLO 18 ..... **21**
SISTEMA DI RENDICONTAZIONE **21**
CAPO V **22**
CONTROLLO SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE PARTECIPATE E GLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI [] **22**
ARTICOLO 19 ..... **22**
IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE E SUGLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI **22**
CAPO VI **23**
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI **23**
ARTICOLO 20 ..... **23**
AMBITO DI APPLICAZIONE **23**
ARTICOLO 21 ..... **24**
DIREZIONE E COORDINAMENTO **24**
ARTICOLO 22 ..... **25**
FASI E MODALITÀ DEL CONTROLLO **25**
CAPO VII **26**
CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI [] **26**
ARTICOLO 23 ..... **26**
AMBITO DI APPLICAZIONE **26**
ARTICOLO 24 ..... **26**
PRINCIPI GENERALI **26**
ARTICOLO 25 ..... **26**
STRUTTURA OPERATIVA **26**
CAPO VIII **27**
FORME DI CONTROLLO ESTERNO SULLA GESTIONE **27**
ARTICOLO 26 ..... **27**
CONTROLLI ESTERNI SULLA GESTIONE **27**
ARTICOLO 27 ..... **28**
REFERTO* ANNUALE *SULLA REGOLARITÀ DELLA GESTIONE E SULL'EFFICACIA E SULL'ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI **28**
CAPO IX **29**
NORME TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI **29**
ARTICOLO 28 ..... **29**
NORME TRANSITORIE E DI RINVIO **29**
ARTICOLO 29 ..... **29**
ABROGAZIONI **29**

ART. 30 ..... **29**
ENTRATA IN VIGORE **29**

———o———

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa del comune di Cosenza, disciplina il sistema integrato di controllo interno — come novellato ad opera della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto nel capo III (controlli interni) del titolo VI (controlli) della parte I (ordinamento istituzionale) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli articoli da 147 a 147-*quinquies* [1], in

[1] Si trascrive il testo dei suddetti articoli:
«**Articolo 147** (***Tipologia dei controlli interni***). - 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3. Le lettere *d*) ed *e*) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.».
«**Articolo 147-*bis*** (***Controllo di regolarità amministrativa e contabile***). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai

sostituzione del previgente articolo 147 del citato d.lgs. n. 267 del 2000 — definendone gli strumenti e le modalità, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del predetto articolo 3 (rubricato: «*rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*») [2], finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità

---

revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.».

«**Articolo 147-*ter*** (***Controllo strategico***). - 1. Per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

2. L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.».

«**Articolo 147-*quater*** (***Controlli sulle società partecipate non quotate***). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.».

«**Articolo 147-*quinquies*** (***Controllo sugli equilibri finanziari***). - 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.».

[2] Si trascrive il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213: «Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera *d*), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.».

dell'azione amministrativa alla stregua del precettivo principio costituzionale di buon andamento e d'imparzialità, e nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché in coerenza con il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

Articolo 2
Sistema di controllo interno

1. Il sistema di controllo interno nel comune di Cosenza è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Il sistema di controllo interno nel comune di Cosenza si ispira ai principi fondamentali d'impianto previsti dagli articoli da 147 a 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tipizzano le seguenti forme di controllo interno:

a) *controllo di regolarità amministrativa e contabile*, finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale. Tale controllo è esercitato, in fase preventiva: da ogni dirigente, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica, e dal dirigente del settore economia, programmazione e risorse finanziarie, bilancio (responsabile di ragioneria e del servizio finanziario), attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria; e, in fase successiva, sotto la direzione del segretario generale;

b) *controllo di gestione*, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

c) *controllo strategico*, per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal consiglio. L'attività di controllo strategico è finalizzata alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti

economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici;

d) *controllo sugli equilibri finanziari*, finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

e) *controlli sulle società partecipate non quotate*, finalizzati a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;

f) *controllo della qualità dei servizi*, volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente in relazione alla qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni.

3. Gli esiti delle diverse forme di controllo interno di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente comma concorrono alla formazione del controllo strategico di cui alla lettera *c*). [3]

4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario generale, i dirigenti, il nucleo di valutazione dei dirigenti e il collegio dei revisori.

Articolo 3
Coordinamento unico delle tipologie di controllo interno

1. Le attività di controllo interno di cui al precedente articolo 2 sono svolte in forma integrata, mediante l'utilizzo di un adeguato sistema informativo e con adeguato supporto informatico che ne favorisce l'attuazione.

2. I soggetti responsabili del corretto esercizio delle varie attività di controllo interno e le strutture competenti, deputate ad affiancarli, trovano espressa indicazione e disciplina negli articoli che seguono.

3. I soggetti di cui al precedente comma svolgono i compiti loro affidati in aggiunta a quelli istituzionali, nell'ottica di consentire il puntuale adempimento di imprescindibili attività orizzontali, atte a dare attuazione al sistema di controllo interno.

4. Il segretario generale rappresenta il raccordo delle varie attività di controllo interno, relazionando al sindaco al fine dell'invio alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché al presidente del consiglio comunale, di un referto annuale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 267 e del 2000 e successive modificazioni.[4].

---

[3] Vedasi il comma 1 del successivo articolo 28.

[4] Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020. Si trascrive il testo del citato articolo 148 del TUEL:

«**Articolo 148** (***Controlli esterni***). - 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi

5. Per le finalità di cui al precedente comma, il segretario generale si avvale di una apposita struttura modulare unica, denominata «*servizio di controllo interno*», con funzioni di supporto tecnico, ausilio trasversale alle strutture dell'ente e raccordo del sistema di controllo interno.

6. La suddetta struttura, denominata «*servizio di controllo interno*» — che non si configura come una sovrastruttura organizzativa ma solo come un momento di coordinamento tra l'attività di uffici, che in condizioni normali operano autonomamente, nell'ottica di favorire il massimo scambio di informazioni e suggerimenti e la gestione integrata di una leva tanto delicata quale quella dei controlli interni — è incardinata presso il 1° settore (personale - controllo di gestione) ed è costituita dal funzionario titolare della posizione organizzativa Controllo di gestione e strategico, da almeno un dipendente di categoria D appartenente al settore Programmazione - Risorse finanziarie - Bilancio e da almeno altre tre unità di personale di altre strutture, tali da poter apportare le necessarie competenze amministrative, contabili e tecniche, all'uopo individuate con apposito provvedimento adottato dal dirigente del settore Personale, di concerto con il segretario generale, sentiti i dirigenti dei rispettivi settori/staff di appartenenza del personale prescelto. Detta struttura, coordinata dal dirigente del settore Personale - Controllo di gestione, con il supporto del predetto titolare della posizione organizzativa Controllo di gestione e strategico, ha altresì il compito, interfacciandosi con i responsabili delle strutture preposte ai singoli controlli, così come individuati nei successivi articoli, di raccogliere i rispettivi referti, ai fini degli adempimenti di cui al sopra citato articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000[5].

7. Gli esiti dei controlli interni sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di dirigenti e dipendenti, nonché ai fini della redazione, da parte del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale, delle relazioni, sottoscritte dal sindaco, di fine e di inizio mandato comunale, previste rispettivamente dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel testo modificato dal comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, inserito dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213 [6], e dal successivo articolo 4-*bis* del medesimo

---

del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

[5] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

[6] Si trascrive l'articolo 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, nel testo modificato dal comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 174 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 213 del 2012:

decreto legislativo n. 149 del 2011, aggiunto dal comma 3 del citato articolo 1-*bis* della legge n. 213 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 [7].

«**Articolo 4** (***Relazione di fine mandato provinciale e comunale***). - 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del citato Tavolo tecnico interistituzionale.

3-*bis*. La relazione di cui ai commi 2 e 3 è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri di cui al comma 4.

6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.».

[7] Si trascrive l'articolo 4-*bis* del d.lgs. n. 149 del 2011, aggiunto dal comma 3 dell'articolo 1-*bis* della legge n. 213 del 2012 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012:

«**Articolo 4-*bis*** (***Relazione di inizio mandato provinciale e comunale***). - 1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

CAPO II
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 4
Finalità

1. Le norme seguenti sono dirette all'istituzione e all'implementazione di un controllo di regolarità amministrativa e contabile, con la finalità di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Articolo 5
Fasi

1. La fase cui afferisce il controllo di regolarità amministrativa e contabile è, anzitutto, quella preventiva della formazione dell'atto. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, in una fase successiva, secondo le modalità di seguito riportate, sotto la direzione del segretario generale.

2. Nella fase preventiva della formazione dell'atto (determinazione o proposta dì deliberazione) il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato da ogni dirigente, che lo esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, e dal dirigente del **settore programmazione - risorse finanziarie - bilancio**[8]**,** responsabile di ragioneria e del servizio finanziario, che lo esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Articolo 6
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Il comune di Cosenza, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, pone in essere atti amministrativi di diversa tipologia a seconda dell'organo emanante (collegiale: deliberazioni; o monocratico: determinazioni, ordinanze, ecc.), dell'oggetto, della forma, del contenuto, della volontà e delle diverse finalità che l'atto è diretto a soddisfare.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il controllo preventivo consiste nell'espressione del parere dì regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che deve essere reso dal dirigente competente per materia o da colui che, in caso di assenza del primo, è designato a sostituirlo ai sensi dell'articolo 39 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Cosenza, adottato dalla giunta comunale con deliberazione n. 218 del 9 agosto 2007**,** e sue successive modificazioni. Il parere è inserito nella deliberazione[9].

3. Il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, da rendersi dai competenti dirigenti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta e del consiglio, riguarda in particolare:

a) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti che adottano provvedimenti;

b) la regolarità e la completezza della documentazione;

c) la correttezza e la completezza dell'istruttoria;

---

2. La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

[8] Denominazione così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

[9] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

d) la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

e) l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'azione amministrativa dell'ente, nonché l'obiettivo specifico, indicati dagli organi politici;

f) il corretto esercizio della discrezionalità tecnica;

g) la coerenza dell'atto con le previsioni e le finalità dei programmi e dei progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica.

4. Il parere deve essere espresso solo nel momento in cui la proposta di deliberazione sia compiutamente, completamente e definitivamente formulata e prima che la stessa sia deliberata dalla giunta o dal consiglio, in quanto la sua funzione tipica è proprio quella di "illuminare" l'organo, affinché lo stesso possa decidere con piena cognizione di causa. Il parere deve essere espresso entro cinque giorni dalla data della richiesta. In caso di comprovata necessità ed urgenza il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore.

5. Il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, può essere espresso, se favorevole, con una semplice formula adesiva o di rinvio alle motivazioni della proposta di deliberazione, che già contiene tutti i presupposti e gli elementi di fatto e di diritto, le ragioni giuridiche e le valutazioni degli interessi e tutti i dati di ordine economico e finanziario, relativi alla fattispecie oggetto di deliberazione. La mancanza di specifica motivazione propria del parere favorevole deve intendersi nel senso che il soggetto competente ad esprimerlo accoglie e condivide in pieno tutte le motivazioni e le indicazioni contenute nella proposta; ciò vale soprattutto quando il parere di regolarità tecnica è espresso dallo stesso soggetto che firma la proposta di deliberazione in qualità di responsabile della struttura competente che ha materialmente curato l'elaborazione e la redazione della proposta stessa.

6. Diversamente, i pareri contrari alla proposta di deliberazione devono essere specificamente, dettagliatamente e congruamente motivati, al fine di consentire all'organo deliberante di valutare se sia possibile superare il parere contrario e adottare, a proprio rischio, la proposta, motivando, a sua volta, le ragioni che hanno indotto a tale scelta; la giunta ed il consiglio, cioè, ove non intendano conformarsi al parere di regolarità tecnica, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

7. Il controllo di regolarità amministrativa, nella fase preventiva, si estende alle determinazioni e si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, da parte del dirigente competente per materia, il quale verifica la conformità della determinazione alle prescrizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *e g*) del precedente comma 3, nonché ai principi di ragionevolezza e buona amministrazione. Il parere è riportato nel testo del provvedimento.

8. Per ogni altro atto amministrativo, il dirigente competente per materia esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione del relativo provvedimento.

Articolo 7
Il controllo preventivo di regolarità contabile

1. Ai controlli di regolarità contabile provvede il dirigente del settore Programmazione - risorse finanziarie - bilancio[10], responsabile di ragioneria e del servizio finanziario, o colui che, in caso di assenza del primo, è designato a sostituirlo ai sensi

[10] Denominazione così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

dell'articolo 39 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Cosenza.

2. Il suddetto dirigente effettua il controllo contabile attraverso gli strumenti del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonché attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.

3. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazioni giuntali e consiliari, il soggetto di cui al precedente comma 1 esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 [11].

4. Il parere di regolarità contabile dovrà essere richiesto su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

5. Il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in quest'ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione. Il parere è inserito nella deliberazione.

6. Il parere di regolarità contabile deve tener conto delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali che il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare con assiduità.

7. Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile devono riguardare in particolare:

a) il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti;

b) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;

c) il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione;

d) il rispetto dell'ordinamento contabile;

e) l'osservanza della normativa in materia fiscale;

f) gli equilibri finanziari complessivi della gestione ed i vincoli di finanza pubblica.

8. Se la giunta o il consiglio deliberano pur in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo, devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.

9. Sui provvedimenti adottati dai responsabili delle strutture dell'ente, comportanti impegni di spesa, il responsabile del servizio finanziario deve apporre il proprio visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Detta attestazione è condizione di efficacia del provvedimento adottato e già perfezionato da parte del responsabile della

---

[11] Si trascrive il testo del citato articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213:

«**Articolo 49** (***Pareri dei responsabili dei servizi***). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.».

struttura cui è attribuito il procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, atteso che l'esecutività delle determinazioni dirigenziali che comportino impegni di spesa e dispongano, con qualsiasi forma, spese a carico del bilancio dell'ente, si acquisisce solo con l'apposizione, da parte del dirigente responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

10. La copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio finanziario con riferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio, per la competenza dell'anno, e del bilancio pluriennale per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi e garantisce l'effettiva disponibilità sul competente stanziamento.

11. Al controllo di regolarità contabile partecipa il collegio dei revisori, che verifica le attività di controllo svolte dal dirigente del servizio finanziario. Esso redige uno specifico rapporto, con cadenza semestrale, che trasmette al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario generale, ai dirigenti e al nucleo di valutazione dei dirigenti.

Articolo 8
Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Articolo 9
Il controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto sotto la direzione del segretario generale, assieme ai direttori dei dipartimenti tecnico e amministrativo ed al funzionario di categoria D afferente al settore di ragioneria di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento. Supportano detta tipologia di controllo gli altri componenti del servizio del controllo interno di cui alla disposizione anzi citata ed il personale afferente al Segretariato generale[12].

2. È necessario che ciascuno dei componenti la struttura preposta ai controllo si trovi in posizione di terzietà rispetto agli atti da sottoporre al controllo.

3. Il segretario generale opererà nel raccordare le risultanze dell'attività svolta dalla struttura preposta al controllo, secondo principi generali di revisione aziendale che presuppongono il rispetto del principio di indipendenza.

4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato sui seguenti atti:

a) le determinazioni di impegno di spesa;

b) gli atti di accertamento di entrata;

c) gli atti di liquidazione della spesa;

d) i contratti;

e) altri atti amministrativi.

5. La finalità è quella di assicurare una funzione di verifica indipendente, al servizio dell'organizzazione, per esaminare e valutare le attività e per verificare gli aspetti procedurali rispetto a standard predefiniti, anche al fine di assicurare eventuali, adeguate e tempestive azioni correttive, ferma rimanendo la previsione di cui all'articolo 107, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui «i dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione».

6. Per standard predefiniti di riferimento sono da intendersi i seguenti indicatori:

[12] Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

a) rispetto delle leggi;
b) rispetto delle norme interne dell'ente (statuto, regolamenti, ecc.);
c) rispetto degli atti di programmazione, di indirizzo e delle direttive;
d) correttezza e regolarità delle procedure.

Articolo 10
Modalità di effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa

1. La metodologia da adottare per l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa è quella di attivare un monitoraggio a campione sulle determinazioni dirigenziali e sugli altri provvedimenti indicati nel precedente articolo.

2. Le determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo successivo sono estratte in maniera casuale con l'ausilio di uno specifico programma informatico, impostando quali parametri per l'estrazione la tipologia [*es.*: *1*. Determinazione di impegno, *2*. Liquidazione, *3*. Accertamento di entrata, *4*. Diverso da quelli di cui ai numeri *1*, *2* e *3*] e la struttura competente.

2-bis *Per assicurare il raccordo tra controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, è inoltre impostata quale parametro per l'estrazione casuale delle determinazioni dirigenziali la tipologia "Determinazioni contenenti un parere non favorevole di regolarità contabile".*

3. Detta selezione avviene con cadenza mensile, sorteggiando complessivamente un numero di determinazioni non inferiori a otto, di cui due per ognuna delle categorie di cui al comma 2 e, comunque, assicurando una certa rotazione con riferimento alle strutture nella cui competenza rientrano gli atti da controllare.

3-bis. Sono comunque sottoposte a controllo mensile, anche se non sorteggiate, le determinazioni attraverso le quali si impegna o liquida una somma superiore ad euro 500.000 i.v.a. esclusa. E' inoltre sottoposta a controllo, nei due mesi successivi, anche se non sorteggiata, almeno una determinazione proveniente da una struttura dirigenziale che abbia ricevuto una valutazione negativa con riferimento ai provvedimenti controllati nel mese precedente. E' infine mensilmente sottoposta controllo, anche se non diversamente sorteggiata, almeno una determinazione proveniente da un settore o staff tra quelli maggiormente esposti al rischio di corruzione, per come elencati nel piano comunale triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza vigente nel tempo[13].

3-ter. *Al fine di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli, sono altresì sottoposte a controllo, nei tre mesi successivi, anche se non diversamente sorteggiate, le determinazioni adottate da una struttura dirigenziale i cui esiti del Controllo di gestione siano risultati negativi nelle varie fasi di monitoraggio.*

4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa sui contratti che, per espressa disposizione normativa e/o regolamentare, rientrano nella potestà rogatoria del segretario generale è assicurato sulla totalità dei medesimi.

5. Sui contratti redatti, invece, in forma di scrittura privata non autenticata, il controllo successivo di regolarità sarà assicurato dalla struttura preposta al controllo successivo, così come individuata ai commi 5 e 6 del precedente articolo 3, in occasione dell'invio dei medesimi atti da parte delle varie strutture. In tale caso, la tecnica di campionamento da seguire prevede l'estrazione di due scritture private non autenticate su base mensile.

[13] Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

Articolo 11
Output dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa

1. Per ogni provvedimento sottoposto a controllo viene compilata una scheda riepilogativa di conformità agli standard predefiniti di cui all'articolo 9, comma 5, riportante l'indicazione sintetica del risultato del controllo, che può essere positivo, positivo con rilievi od osservazioni, negativo, o concludersi con un'attestazione di impossibilità ad esprimere un giudizio[14].

2. Il fac-simile di tali schede sarà oggetto di approvazione ad opera del direttore del 1° settore (personale - controllo di gestione), previa condivisione dello stesso con il segretario generale, e costituirà una sorta di guida operativa di riferimento nell'attività di controllo, nell'ottica dell'omogeneizzazione delle procedure amministrative[15].

3. All'interno del sistema complessivo dei controlli interni, l'attività di controllo di che trattasi non si ferma al controllo del singolo atto, ma tende a rilevare, da tali verifiche, elementi sulla correttezza delle procedure adottate e delle attività amministrative espletate. A tal fine le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto:

a) di report mensili e semestrali di tipo statistico dai quali devono risultare gli estremi degli atti controllati, la tipologia dei medesimi e le criticità riscontrate[16];

b) di una relazione semestrale, alla cui redazione sono preordinati i report mensili e semestrali di cui alla lettera *a*), da redigere entro **30** giorni dalla chiusura del semestre. Quest'ultima sarà trasmessa a cura del segretario generale al sindaco, al presidente del consiglio comunale per le opportune comunicazioni all'organo consiliare, ai responsabili delle strutture dell'ente, all'organo di revisione e, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, al nucleo di valutazione dei dirigenti[17].

4. È fatta salva la facoltà del segretario generale, laddove ricorrano i presupposti, di produrre in itinere eventuali segnalazioni che inducano il dirigente che ha adottato l'atto, a porre in essere i necessari provvedimenti conseguenziali.

5. Degli esiti di questa forma di controllo si tiene conto per la redazione del referto di controllo strategico.

CAPO III
CONTROLLO STRATEGICO [18]

Articolo 12
Pianificazione strategica

1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 46 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il sindaco, entro il termine fissato dallo statuto, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Le linee programmatiche, a cui è attribuito il compito di delineare il disegno strategico dell'amministrazione, rappresentano il primo documento programmatico approvato dal consiglio comunale dopo l'elezione del sindaco. Le stesse rispondono alla

[14] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.
[15] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.
[16] Lettera così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.
[17] Lettera così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.
[18] Vedasi il comma 1 del successivo articolo 28.

necessità di esplicitare sin dall'inizio del mandato gli obiettivi generali dell'azione di governo, rappresentando la base per l'azione di controllo politico-amministrativo, di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, da parte del consiglio comunale.

3. Sulla base degli obiettivi e dei programmi estrapolati dalle linee programmatiche, il documento unico di programmazione di cui all' articolo 170 del d.lgs**.** n. 267 del 2000 e successive modificazioni costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente nel triennio di riferimento[19]**.**

4. L'organo esecutivo al fine di monitorare e di sottoporre a controllo gli effetti della propria azione amministrativa, nell'ottica di correggerne l'andamento nella direzione dei progetti di lungo periodo contenuti nel programma di mandato e secondo la tempistica di realizzazione, scandita dalle verifiche consiliari, si avvale delle risultanze dell'attività del controllo strategico.

Articolo 13
Il controllo strategico

1. L'articolo 1, comma 1 - lettera *d*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 affida al controllo strategico lo scopo di «valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico)».

2. Negli stessi termini si esprime anche l'articolo 147, comma 1- lettera *b*), del decreto legislativo n. 267 del 2000 («*valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti*»).

3. Il controllo strategico è, quindi, attività connessa ed integrata a quella di pianificazione strategica. Esso riguarda sia le modalità con le quali gli organi di gestione hanno dato attuazione agli indirizzi degli organi di governo, sia le modalità con le quali la giunta ha tradotto in obiettivi gestionali, affidati poi con il piano esecutivo di gestione ai dirigenti, le scelte strategiche approvate dal consiglio ed esplicitate nel documento unico di programmazione[20].

4. Il controllo strategico supporta la giunta:

a) in via preventiva, nella formulazione dei programmi (da proporre al consiglio negli schemi di bilancio) e nella traduzione degli stessi in obiettivi da assegnare agli organi gestionali;

b) in via successiva, nella valutazione complessiva dei risultati della gestione e delle scelte operative in cui essa si è articolata, eventualmente proponendo i correttivi in caso di mancato conseguimento dei risultati preventivati (in tale ultimo aspetto si coglie la principale distinzione tra il controllo strategico e il controllo di gestione che, pur assumendo come oggetto di analisi gli obiettivi assegnati, mira ad esaminare l'andamento della gestione in corso d'opera, con un ruolo di supporto operativo e continuo nei confronti dei dirigenti).

5. Il controllo strategico ha l'obiettivo di valutare l'attuazione dei programmi strategici, assicurando che le finalità prefissate in sede di pianificazione strategica e di programmazione operativa siano raggiunte in modo efficace, ossia che le scelte

[19] Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.
[20] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

strategiche abbiano prodotto i risultati attesi, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la possibilità di verificare ed eventualmente modificare nel modo più opportuno possibile attività e comportamenti, rimuovendo eventuali fattori ostativi.

6. Il controllo strategico, oltre a configurarsi quale strumento di supporto per gli organi di indirizzo politico, risponde anche alla funzione di responsabilizzazione dell'apparato burocratico.

Articolo 14
Modalità di effettuazione dell'attività del controllo strategico

1. L'attività del controllo strategico si sviluppa attraverso l'analisi dell'adeguatezza delle scelte compiute in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, degli aspetti economici-finanziari connessi ai risultati ottenuti, degli aspetti socio-economici, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

2. A tal fine il controllo strategico riflette l'esigenza e svolge la funzione di:

a) monitorare lo stato di attuazione delle linee programmatiche ed il conseguimento degli obiettivi strategici che, individuati nel documento unico di programmazione, trovano parallela esplicitazione nel piano esecutivo di gestione nel quale sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi della disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 169 del citato d.lgs. n. 267 del 2000, aggiunto dalla lettera *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213[21];

b) verificare l'adeguatezza della struttura organizzativa nei suoi aspetti di funzionamento e di governo rispetto agli obiettivi.

3. Nell'espletamento dell'attività svolta dalla struttura preposta al controllo strategico, si dovrà altresì privilegiare l'analisi:

a) della prospettiva economico-finanziaria, al fine di verificare il grado di efficienza produttiva dell'ente nel rispetto dei documenti di programmazione economico-finanziaria sulla base delle risultanze elaborate dal servizio finanziario a seguito delle rilevazioni di contabilità generale;

b) della prospettiva interna, al fine di verificare se l'amministrazione sta informando i processi interni ai criteri di efficienza ed efficacia, utilizzando all'uopo le risultanze del controllo di gestione;

c) della prospettiva esterna, al fine di verificare il grado di soddisfazione degli stakeholders**,** utilizzando all'uopo le risultanze dell'attività di controllo sulla qualità dei servizi.

4. L'attività di controllo strategico è attuata dall'apposita struttura denominata «*servizio di controllo interno*», incardinata presso il settore 1° Personale – Controllo di gestione, di cui ai commi 5 e 6 del precedente articolo 3. A tale attività di controllo partecipa il nucleo di valutazione dei dirigenti[22].

Articolo 15
Fasi del controllo strategico

1. I dirigenti predispongono rapporti annuali e semestrali contenenti informazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi ad essi assegnati, sulla relativa utilizzazione delle

[21] Lettera così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.
[22] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

risorse e sul rispetto dei vincoli di contenimento della spesa, sui tempi di realizzazione delle procedure utilizzate rispetto ai termini previsti per la conclusione dei procedimenti, sulla qualità dei servizi erogati ed il rispetto e sul grado di soddisfazione della domanda espressa dagli utenti[23].

2. Detti rapporti vengono utilizzati dal «*servizio di controllo interno*» per elaborare i report periodici da presentare alla giunta per la relazione al rendiconto annuale e al consiglio per la predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

3. Il consiglio comunale attraverso il report di controllo strategico confronta i risultati conseguiti con quelli programmati, rilevando le cause di eventuali scostamenti per l'adozione delle necessarie azioni correttive.

CAPO IV
CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 16
Il controllo di gestione

1. Il quadro legislativo di riferimento del controllo di gestione è costituito dall'articolo 147, comma 2 - lettera *a*), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, e dai seguenti articoli del citato d.lgs. n. 267 del 2000: 196, 197, 198 e 198-*bis*, quest'ultimo aggiunto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191. [24]

---

[23] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

[24] Si trascrive il testo dei citati articoli del d.lgs. n. 267 del 2000:

«**Articolo 147, comma 2 - lettera *a*)**. - 2. Il sistema di controllo interno è diretto a: *a*) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati».

«**Articolo 196** (***Controllo di gestione***). - 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.».

«**Articolo 197** (***Modalità del controllo di gestione***). 1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera *b*) (*rectius*: ora comma 2, lettera *a*), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.

2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.».

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente (gestione operativa), l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Ciò al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, anche mediante tempestivi interventi di correzione.

3. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa e tende anche alla promozione di azioni correttive, ed è finalizzato ad orientare l'attività stessa ed a rimuovere eventuali disfunzioni per garantire l'ottenimento dei seguenti principali risultati:

a) la corretta individuazione e la realizzazione degli obiettivi programmati nei tempi e nei modi stabiliti sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;

b) la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;

c) l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione;

d) la trasparenza dell'azione amministrativa.

4. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

5. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi annuali programmati ed assegnati dalla giunta con il piano esecutivo di gestione — (nel quale sono unificati organicamente *il piano dettagliato degli obiettivi* di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e *il piano della performance* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi della disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 169 del citato d.lgs. n. 267 del 2000, aggiunto dalla lettera *g-bis*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213) — attraverso appositi indicatori che consentano l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra le risorse impiegate e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi.

6. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei

---

«**Articolo 198** (***Referto del controllo di gestione***).

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.».

«**Articolo 198-*bis*** (***Comunicazione del referto***). 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.».

servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

7. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale, è strettamente collegato al controllo strategico, rileva ai fini della valutazione dei dirigenti, oltre che alle altre forme di controllo previste nel presente regolamento.

Articolo 17
Struttura operativa

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è il «1° settore: personale - controllo di gestione», incardinato nel I dipartimento amministrativo.

2. La suddetta struttura può accedere a tutti gli atti e documenti necessari ai fini della rilevazione dei dati, osservando i limiti di riservatezza di cui alla vigente normativa legislativa e regolamentare.

3. E' fatto obbligo ai dirigenti responsabili delle varie strutture dell'ente di comunicare con periodicità semestrale al settore personale - controllo di gestione le risultanze della propria gestione mediante apposito *report* e, in ogni caso, di mettere a disposizione i dati richiesti dal predetto settore ogni qual volta venga ritenuto necessario. In ogni struttura dirigenziale è individuato dal rispettivo dirigente uno specifico *controller*, quale responsabile dell'invio dei suddetti *report*[25].

4. La struttura è dotata di un adeguato software per l'elaborazione dei dati di interesse del controllo di gestione, collegato al sistema di contabilità generale. E' inoltre implementato un sistema di contabilità analitica che consente di individuare i centri di costo riferiti a ciascuna struttura di livello dirigenziale, i capitoli ad essa affidati, le spese sostenute, i residui. Il sistema è altresì supportato da un sistema di rilevazione dei risultati dei diversi centri di responsabilità, capace di rilevare i livelli di output raggiunti, sia in termini qualitativi che quantitativi[26].

Articolo 18
Sistema di rendicontazione

1. Il controllo di gestione è esercitato con periodicità adeguata e comunque semestralmente.

2. Entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, il 1° settore (personale - controllo di gestione) trasmette il referto di gestione dell'attività svolta al sindaco e al segretario generale per le finalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Il referto di cui al precedente comma è trasmesso con la stessa periodicità agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e a tutti i dirigenti affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione delle strutture di cui sono responsabili, al collegio dei revisori e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

4. Il referto di gestione deve essere accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati in merito:

a) all'attività svolta e alle metodologie di controllo e di monitoraggio adottate;

b) al grado di realizzazione degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione, nel quale sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi e il

[25] Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.
[26] Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

piano della performance, rispetto agli indicatori di qualità e quantità, evidenziando gli scostamenti;

c) ai risultati accertati mediante il confronto con quelli prefissati;

d) allo stato di avanzamento delle spese e degli accertamenti delle entrate per la parte economico-finanziaria rispetto alle dotazioni con evidenziate le eventuali variazioni;

e) ogni altro dato o elemento volto ad evidenziare i risultati della gestione in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

5. Il referto annuale conclusivo della gestione redatto secondo quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo ed entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, è trasmesso al sindaco, al segretario generale, al presidente del consiglio comunale, al collegio dei revisori e al nucleo di valutazione dei dirigenti.

6. Il referto di gestione di cui al comma 2 del presente articolo rileva ai fini dell'eventuale adeguamento degli obiettivi e/o delle relative risorse e delle metodologie adottate.

CAPO V
CONTROLLO SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE PARTECIPATE E GLI ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI [27]

Articolo 19
Il controllo sulle società non quotate e sugli organismi gestionali esterni

1. Il dirigente del settore Programmazione - risorse finanziarie, bilancio[28] (responsabile di ragioneria e del servizio finanziario) e il dirigente responsabile dei rapporti con le società partecipate assicurano costantemente il controllo sull'andamento economico finanziario delle società non quotate e degli organismi gestionali esterni partecipati dal comune di Cosenza.

2. Ai fini del controllo di cui al comma precedente è consentito:

a) l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso della società anche mediante richiesta informale;

b) la convocazione degli organi societari per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;

c) la convocazione di eventuali consulenti della società stessa.

3. Per le sole società affidatarie di servizi pubblici locali, di cui l'ente detenga partecipazioni di controllo, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 147-*quater* del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'amministrazione comunale definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi ed organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

4. Sulla base delle informazioni di cui al comma 3, il dirigente responsabile dei rapporti con le società partecipate effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi

[27] Vedasi il comma 1 del successivo articolo 28.

[28] Denominazione così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

5. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società non quotate partecipate di cui l'ente detenga partecipazioni di controllo sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

6. Il regolamento di contabilità stabilisce tempi, modalità e strutture preposte al controllo sulle società non quotate partecipate e sugli organismi gestionali esterni nonché le interrelazioni con le altre forme di controllo interno.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

CAPO VI
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 20
Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza, dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione. [29] [30]

---

[29] L'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 («*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*») ha sostituito come segue, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, l'articolo 81 della Costituzione: «**Articolo 81**. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

[30] Vedansi, inoltre, i successivi articoli della citata legge costituzionale n. 1 del 2012 (le cui disposizioni si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014), ed in particolare: l'articolo 2 che ha premesso il seguente comma al primo comma dell'articolo 97 della Costituzione: «*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*»; l'articolo 3 che, modificando l'articolo 117 della Costituzione, ha attribuito alla competenza «esclusiva» dello Stato l'«*armonizzazione dei bilanci pubblici*»; l'articolo 4 che ha modificato coma segue il primo e il sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione: 1. «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, *nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea*»; 6. «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, *con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio*. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti»; e l'articolo 5 che così dispone: «Articolo 5. - 1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:

2. Esso è diretto a monitorare il permanere sia degli equilibri della gestione di competenza che della gestione dei residui e si estende a tutti gli equilibri previsti dalla parte seconda (ordinamento finanziario e contabile) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, e al rispetto delle altre norme in materia[31].

3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.

4. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità di esercizio del controllo sugli equilibri finanziari ai sensi dell'articolo 147-*quinquies* del d.lgs. n. 267 del 2000, le forme di connessione con il controllo delle società non quotate e partecipate, in base all'articolo articolo 147-*quater* del d.lgs. n. 267 del 2000, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Il responsabile del controllo sugli equilibri finanziari è il dirigente del settore Programmazione risorse finanziarie, bilancio[32] (responsabile di ragioneria e del servizio finanziario).

Articolo 21
Direzione e coordinamento

1. Il dirigente del settore Programmazione risorse finanziarie, bilancio (responsabile di ragioneria e del servizio finanziario) è preposto alla verifica di veridicità

---

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;

b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera *b*) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera *c*) del presente comma sulla base di un piano di rientro;

e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera *d*) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.».

[31] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

[32] Denominazione così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dalle varie strutture dell'ente, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

2. Il suddetto dirigente dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari, con la vigilanza dell'organo di revisione e con il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario generale e dei dirigenti delle strutture dell'ente, secondo le rispettive responsabilità.

3. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal suddetto dirigente responsabile di ragioneria e del servizio finanziario, che si avvale, eventualmente, di un'apposita unità organizzativa interna all'ente, dallo stesso individuata e nominata con apposito provvedimento.

Articolo 22
Fasi e modalità del controllo

1. Con cadenza trimestrale il dirigente del settore **Programmazione** - risorse finanziarie, bilancio[33] (responsabile di ragioneria e del servizio finanziario) redige un'apposita relazione ed attesta il permanere degli equilibri che deve essere garantito sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione sia durante tutta la gestione. La relazione è asseverata dal collegio dei revisori ed è trasmessa al sindaco e al segretario generale per gli adempimenti previsti dall'articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'ente, rilevato sulla base dei dati effettivi è segnalato dal suddetto dirigente del servizio finanziario al sindaco e al segretario generale accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.

3. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate e delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri imposti dal patto di stabilità, il dirigente responsabile di ragioneria e del servizio finanziario procede senza indugio alle segnalazioni obbligatorie di cui all'articolo 153, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dal n. 2) della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213 [34].

---

[33] Denominazione così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

[34] Si trascrive il comma 6 dell'articolo 153 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal n. 2) della lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213: «Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta».

CAPO VII
CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI [35]

Articolo 23
Ambito di applicazione

1. Il controllo sulla qualità dei servizi è finalizzato a migliorare i rapporti con l'utenza, a perseguire gli obiettivi di trasparenza, efficienza, efficacia e ad elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

2. Esso è esercitato attraverso l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti interni ed esterni all'amministrazione comunale.

3. La verifica della qualità dei servizi erogati è assicurata dall'ufficio relazioni con il pubblico (URP).

4. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio relazioni con il pubblico, front-office e rapporti con la cittadinanza è disciplinato dall'apposito regolamento adottato dal consiglio comunale di Cosenza con deliberazione n. 4 del 9 febbraio 2012, al quale si rinvia integralmente per quanto non incompatibile con quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 24
Principi generali

1. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge la propria azione osservando la fondamentale distinzione tra la comunicazione istituzionale e di servizio e la comunicazione politica, conformemente ai seguenti principi:

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione all'attività dell'ente, promuovendone la conoscenza all'esterno;

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini;

c) utilizzare i sistemi di interconnessione telematica e nuove tecnologie disponibili presso l'ente;

d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti, interni ed esterni all'ente;

e) attivare sistemi di customer satisfaction per la rilevazione e il monitoraggio della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;

f) favorire la comunicazione interna e la tempestiva e costante circolazione delle informazioni;

g) favorire la reciproca informazione tra l'URP del comune di Cosenza e gli URP di altre amministrazioni.

Articolo 25
Struttura operativa

1. La direzione e il coordinamento del controllo sulla qualità dei servizi erogati dall'ente è assicurata dal direttore del I dipartimento amministrativo che si avvale dell'attività svolta dall'ufficio relazioni con il pubblico.

2. Al fine di assicurare la verifica della qualità dei servizi, il gradimento degli stessi ed il livello di soddisfazione degli utenti, l'ufficio relazioni con il pubblico:

---

[35] Vedasi il comma 1 del successivo articolo 28.

a) attiva forme di ascolto dei cittadini, raccogliendo suggerimenti, proposte, disservizi, segnalazioni e reclami eventualmente pervenuti, relazionandosi con le strutture interessate, monitorando costantemente il procedimento avviato a seguito della segnalazione o del reclamo e rilevando statisticamente i dati ricavati;

b) organizza indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati e sull'evoluzione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini;

c) collabora con tutte le strutture dell'ente attivando forme e modalità di raccordo per una tempestiva circolazione ed aggiornamento delle informazioni e individuando gli strumenti idonei per la definizione dei contenuti della comunicazione ai cittadini.

3. Il direttore del I dipartimento amministrativo, responsabile del controllo della qualità dei servizi erogati, supportato dal responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico**,** opera in stretto raccordo con il segretario generale e la conferenza dei dirigenti al fine di determinare gli standard e i criteri di erogazione delle prestazioni, partecipando alla predisposizione delle carte dei servizi dell'ente[36].

4. I risultati dell'attività di rilevazione del livello di soddisfacimento dell'utenza in relazione ai servizi erogati, di monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami sono raccolti dal direttore del I dipartimento amministrativo il quale provvederà, semestralmente ed entro trenta giorni dalla chiusura del semestre, a trasmettere una relazione esplicativa del controllo svolto, al sindaco, al presidente del consiglio comunale, al segretario generale, ai dirigenti e al nucleo di valutazione dei dirigenti[37].

5. I risultati della attività svolta e delle rilevazioni effettuati hanno rilievo ai fini della misurazione e valutazione della qualità dell'azione amministrativa e gestionale e concorrono ad orientare i servizi dell'ente attraverso l'adozione delle necessarie misure organizzative.

6. Il controllo sulla qualità dei servizi si estende anche a quelli gestiti dalle società non quotate e partecipate dall'Ente e a quelli gestiti da eventuali soggetti aggiudicatari.

7. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa dell'ente.

CAPO VIII
FORME DI CONTROLLO ESTERNO SULLA GESTIONE

Articolo 26
Controlli esterni sulla gestione

1. Il controllo esterno sulla gestione è disciplinato dagli articoli 148, rubricato "*Controlli esterni*", e 148-*bis*, rubricato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*" del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. [38]

---

[36] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

[37] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

[38] Comma così sostituito con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 6 novembre 2020.

Si trascrive il testo dei suddetti articoli:

«**Articolo 148** (***Controlli esterni***). - 1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida

Articolo 27

Referto annuale *sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni*[39]

1. Il sindaco, avvalendosi del segretario generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dell'adottato sistema dei controlli interni, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti, ai fini dell'esercizio da parte della competente Magistratura contabile delle funzioni di verifica, con cadenza annuale, della legittimità e regolarità della gestione, nonché del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio del comune di Cosenza[40].

2. Il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale.

---

deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;

d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono attivare le procedure di cui al comma 2.

4. In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

«**Articolo 148-*bis*** (***Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali***). –

1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. »;

[39] Rubrica così modificata con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 6 novembre 2020.

[40] Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 6 novembre 2020.

CAPO IX
NORME TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

Articolo 28
Norme transitorie e di rinvio

1. La disciplina recata dalle norme del presente regolamento, attinenti specificamente al controllo strategico, ai controlli sulle società partecipate non quotate e gli organismi gestionali esterni e al controllo della qualità dei servizi erogati, si applicano a decorrere dal 2014, per espressa previsione degli articoli 147, comma 3, 147-*ter*, comma 1, 147-*quater*, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, avendo il comune di Cosenza dimensione demografica superiore a 50.000 abitanti ed inferiore a 100.000 abitanti.

2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti collettivi decentrati integrativi.

3. Parimenti si rinvia e trova immediata applicazione la disciplina legislativa esistente in materia e successiva se derogante o contraria rispetto alle prescrizioni regolamentari, in base al principio che il regolamento, in quanto fonte secondaria, è subordinato alla disciplina legislativa, quale fonte primaria.

Articolo 29
Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di emanazione comunale contrarie o incompatibili con il presente regolamento.

Art. 30
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, salva la previsione del comma 1 del precedente articolo 28, dandosene tempestiva comunicazione al Prefetto di Cosenza e alla sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei conti.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.

———o———